Città di Seriate

Settore 5
Comando di Polizia Locale
Sicurezza Urbana

Polizia Locale

Ordinanza n. 158/2026

Oggetto Proroga dell'ordinanza 137/2026 relativa all'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri nel tratto di via Brusaporto compreso tra l'intersezione con via Levata e l'intersezione con via Dolomiti per lavori di potenziamento rete elettrica.

Decisione Il dirigente del Settore 5 ordina[1], la proroga dell'ordinanza n. 137/2026 relativa all'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri nel tratto di via Brusaporto compreso tra l'intersezione con via Levata e l'intersezione con via Dolomiti per lavori di potenziamento rete elettrica fino al 30 novembre 2026, e comunque fino al completamento dei lavori[2], nella fascia oraria dalle ore 20:30 alle ore 07:30.

Restano invariate tutte le disposizioni previste nell'ordinanza n. 137/2026 ed in particolare:

- senso unico alternato, regolato mediante impianto semaforico e/o movieri, con contestuale deviazione del transito pedonale sui tratti di strada non interessati dai lavori, nel tratto di via Brusaporto compreso tra l'intersezione con via Levata e l'intersezione con via Dolomiti, come da planimetria allegata alla presente ordinanza.
- Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h.

Motivazione Nei tratti di strade sopra indicati saranno istituiti i divieti e limitazioni sopra indicati per consentire i lavori di potenziamento della rete elettrica, come da richiesta prot. n. 49928/2026.

Prescrizioni La presente ordinanza è trasmessa:

- al Comando Polizia Locale città di Seriate;
- alla Prefettura di Bergamo;
- alla Questura di Bergamo;
- alla Tenenza Carabinieri di Seriate;
- alla Sezione Polizia stradale di Bergamo;
- al Comando VV.F. di Bergamo;
- all'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza;

[1] ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285/92 e relativo regolamento di esecuzione.
[2] La dicitura "fino a fine lavori" è da intendersi esclusivamente per esigenze di completamento delle lavorazioni entro un periodo massimo di 7 (sette) giorni calendariali dalla data di scadenza indicata. Eventuali protrazioni superiori dovranno essere preventivamente autorizzate mediante rilascio di nuova ordinanza.

La ditta richiedente, "Impresa Valtellina SPA", con sede a Gorle (BG) in via Buonarroti n. 34, è tenuta a predisporre l'intera segnaletica di cantiere, comprensiva di tutti i divieti, obblighi e prescrizioni sopra indicati relativi alle modifiche apportate alla viabilità ordinaria. La segnaletica verticale di deviazione, preavviso e chiusura strada dovrà essere installata su entrambe le direzioni di marcia in prossimità di tutte le intersezioni con l'area di cantiere.

L'impresa dovrà inoltre provvedere a liberare dal cantiere il tratto di carreggiata interessato dai lavori notturni entro le ore 7:30 del mattino successivo[3].

La ditta richiedente avrà inoltre l'obbligo di:

- delimitare l'area di cantiere che dovrà in ogni momento essere segnalata e resa inaccessibile ai non addetti ai lavori durante le ore serali/notturne, dovranno essere apposti i regolamentari dispositivi luminosi atti ad evidenziare gli ingombri;

- coprire i segnali stradali verticali e luminosi e la segnaletica orizzontale preesistente eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione;

- predisporre la segnaletica temporanea verticale ed orizzontale nell'area di cantiere individuata, oltre al ripristino a proprie spese e cura della segnaletica stradale orizzontale e verticale preesistente;

- provvedere all'installazione, vigilanza e manutenzione per tutta la durata dei lavori sopra prospettati della necessaria segnaletica di preavviso, deviazione e luminosa di cantiere, secondo il disposto degli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 495/92 e s.m.i. e quanto previsto dal D.M. del 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nonché secondo le eventuali disposizioni che potranno essere impartite in loco dal Comando di Polizia Locale;

- provvedere all'attuazione di quanto previsto dal Decreto ministeriale 22 gennaio 2019 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

- garantire il transito pedonale e, per quanto possibile, anche veicolare (soprattutto in caso di residenti nella zona interessata dai lavori). Qualora non fosse ipotizzabile garantire il transito pedonale e/o veicolare dei residenti nella zona, dovranno essere individuati e segnalati, dei percorsi alternativi, ovvero si dovranno organizzare, le lavorazioni in maniera tale da garantire il transito in determinate fasce orarie (ad esempio la mattina, o durante la pausa pranzo e la sera). In ogni caso si dovrà provvedere ad avvisare i residenti in tutti i modi congrui;

- assicurare per quanto possibile il passaggio dei mezzi di pubblico soccorso (tra cui quelli dei Vigili del Fuoco) e di pubblica sicurezza;

- prevedere l'impiego di movieri muniti di idonea attrezzatura, qualora si rendesse necessario rendere fluido il traffico veicolare con particolare

[3] Fatti salvi i casi di urgenza dovuti a comprovate esigenze di sicurezza stradale.

attenzione nel caso di istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico, con l'opportuna gestione dei tempi;

- osservare tutte le vigenti norme antinfortunistiche, ponendo in atto tutte le necessarie opere provvisionali atte a garantire la sicurezza (con particolare attenzione alle protezioni e delimitazione di scavi e materiali, alla posa delle segnalazioni luminose notturne).

Al termine dei lavori, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà effettuare la pulizia della zona dai rifiuti derivanti dall'attività svolta e controllare e mantenere costante nel tempo il regolare ripristino della sede stradale ovvero che le conseguenze del lavoro svolto non pregiudichino nel tempo il normale utilizzo della sede stradale e sue pertinenze.

Nel caso di circolazione temporanea su strada di veicoli di cantiere non immatricolati, al fine di eseguire gli spostamenti da una località all'altra della medesima area di lavoro, nella fase di avanzamento del cantiere stradale l'impresa esecutrice deve temporaneamente inibire la circolazione dei veicoli e/o pedoni estranei al cantiere stesso, mediante l'uso di movieri, per tutto il tempo necessario al trasferimento del citato veicolo.

Qualora si rendessero necessarie ulteriori esigenze viabilistiche per garantire la sicurezza della circolazione, il Comando Polizia Locale è autorizzato ad adottarle. Il Comando di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs n. 285/1992 (Codice della Strada), curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.

La presente ordinanza viene trasmessa al richiedente e pubblicata all'albo pretorio comunale. Alla presente ordinanza dovrà essere data la massima pubblicità ed informazione all'utenza generale a cura della parte richiedente.

Altre informazioni

La responsabilità per qualsiasi danno arrecato a persone e/o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere sopraindicate, ivi compresi quelli derivanti dalla sosta o dal transito degli automezzi utilizzati dalla ditta, è interamente a carico della ditta esecutrice dei lavori. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di tutela della pubblica incolumità e di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

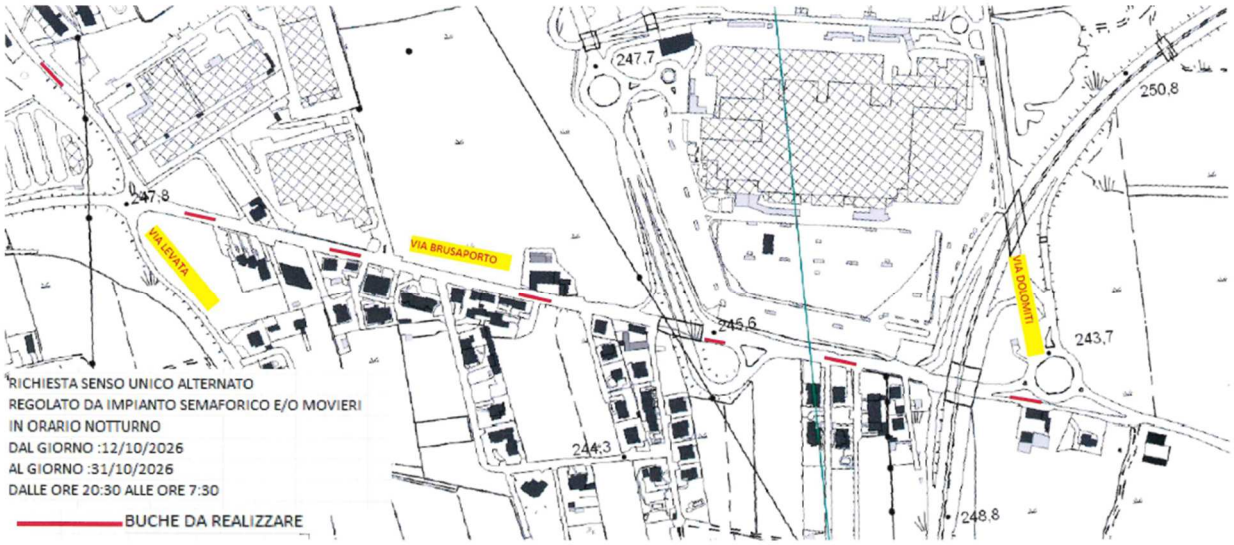
Il Comune di Seriate ed il suo personale sono da intendersi completamente sollevati ed esonerati da ogni responsabilità.

Modalità ricorso

È possibile ricorrere innanzi al tribunale amministrativo regionale di Brescia[4], competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, entro 120 giorni, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica[5].

Il Dirigente del Settore 5
dott.ssa Samanta Zacconi
Il documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "codice dell'amministrazione digitale" (D. lvo 82/2005)

[4] ai sensi del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.
[5] ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



Polizia Locale